

Accordo stipulato ai sensi del comma 4 bis dell'art. 5 d.lgs. 368/2001 e ss.mm. tra le Parti

CGIL, CISL e UIL

E

Fondazione Bruno Kessler

Premesso che:

- le Parti hanno sottoscritto in data 31 marzo 2009 l' "Accordo stipulato ai sensi del comma 4 bis dell'art. 5 d.lgs. 368/2001 e ss.mm" che all'art. 2 riporta la deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. 368/2001" per effetto della quale a regime:

- a) per il personale di Ricerca inquadrato come ricercatore di 1^a, 2^a, 3^a e 4^a fascia e tecnologo 1^a, 2^a e 3^a fascia il termine di durata massima dei rapporti di lavoro per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti è fissato in complessivi sei (6) anni. Decorso detto termine il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, salvo esplicita richiesta del lavoratore di preferire un contratto di collaborazione.
- b) per il personale tecnico, amministrativo e Tecnologo 4^a fascia il termine di durata massima dei rapporti di lavoro per effetto di successione di contratti a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti è confermato in complessivi tre (3) anni. Decorso detto termine il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, salvo esplicita richiesta del lavoratore di preferire un contratto di collaborazione.
- c) Omissis
- d) Omissis

- il responsabile di HRBP ha evidenziato l'importanza dell'esperienza che il personale tecnologo acquisisce nei primi anni del percorso all'interno di FBK, esperienza che diventa un patrimonio della Fondazione concretizzabile solo negli anni successivi.



1



tutto ciò premesso le Parti

- considerato che il vincolo di non prorogabilità per i contratti a tempo determinato riguardanti i tecnologi di IV fascia non è compatibile con le esigenze e il buon funzionamento dell'organizzazione;
- richiamata la possibilità prevista dall'art. 5, comma 4 bis del d.lgs. 368/2001 citato in premessa, di derogare in tutto o in parte alle norme introdotte dalla legge n. 247/2007 in materia di limite temporale di utilizzo dei contratti a tempo determinato, mediante disposizioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

concordano quanto segue:

a far data dalla sottoscrizione del presente atto l'articolo 2 dell'Accordo stipulato ai sensi del comma 4 bis dell'art. 5 d.lgs. 368/2001 e ss.mm, in premessa citato viene così modificato:


- a. per il personale di Ricerca inquadrato come ricercatore di 1^a, 2^a, 3^a e 4^a fascia e tecnologo 1^a, 2^a, 3^a e 4^a fascia il termine di durata massima dei rapporti di lavoro per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti è fissato in complessivi sei (6) anni. Decorso detto termine il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, salvo esplicita richiesta del lavoratore di preferire un contratto di collaborazione.
- b. per il personale tecnico e amministrativo il termine di durata massima dei rapporti di lavoro per effetto di successione di contratti a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti è confermato in complessivi tre (3) anni. Decorso detto termine il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, salvo esplicita richiesta del lavoratore di preferire un contratto di collaborazione.
- c. I termini di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente comma non si riferiscono al diverso caso di unico contratto a termine con il lavoratore, nel qual caso in accordo con il disposto del d.lgs.





368/2001 la durata del contratto non è soggetta a limiti, comunque in presenza di specificate ragioni.


- d. fermi restando i limiti di cui sopra riferiti ai contratti a tempo determinato, nel diverso caso in cui il personale ricercatore di 1^a, 2^a, 3^a e 4^a fascia e tecnologo di 1^a, 2^a, 3^a e 4^a fascia maturi negli otto (8) anni precedenti almeno 6 anni di anzianità per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra periodi prestati a titolo di collaborazione a progetto e tempo determinato, ed il personale amministrativo maturi nei cinque (5) anni precedenti almeno tre anni di anzianità per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra periodi prestati a titolo di collaborazione a progetto e tempo determinato, alla scadenza naturale del contratto potranno essere assunti dalla Fondazione solo con contatto di lavoro a tempo indeterminato, salvo esplicita richiesta del lavoratore di preferire un contratto di collaborazione.


Povo, 2 agosto 2011


CGIL – rappresentata da dott.sa Claudia Loro 

CGIL – rappresentata da dott. Alberto Lavelli 

CISL – rappresentata da dott. Roberto Valcanover 

CISL – rappresentata da sign. Michele Fedrizzi 

UIL – rappresentata da dott.sa Silvia Bertola 

UIL – rappresentata da dott. Francesco Rocca 

Fondazione Bruno Kessler – rappresentata da dott. Pietro Osello 